

**Ricorso del 9 febbraio 1987 contro la Repubblica italiana
presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa 41/87)

(87/C 69/06)

Il 9 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Alberto Prozzillo, del proprio servizio giuridico, in qualità di agente, elettivamente domiciliata presso il dott. Georgios Kremlis, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, a Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non prendendo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'applicazione della direttiva 83/201/CEE⁽¹⁾ della Commissione, del 12 aprile 1983, recante deroghe alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti a base di carne è minima, ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù del trattato CEE;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

Motivi e principali argomenti addotti

L'articolo 189 del trattato CEE, secondo il quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da conseguire, implica l'obbligo per gli Stati membri di rispettare i termini per la trasposizione stabiliti nelle direttive. Questo termine è scaduto il 1° giugno 1984 senza che l'Italia abbia emanato le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 82/201/CEE come appare nel controricorso presentato dall'Italia nella causa 274/86⁽²⁾.

(¹) GU n. L 112 del 28. 4. 1983, pag. 28.

(²) GU n. C 325 del 18. 12. 1986, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro l'Irlanda, presentato il 13 febbraio 1987

(Causa 45/87)

(87/C 69/07)

Il 13 febbraio 1987, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Eric L. White, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, consigliere giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'Irlanda.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che l'Irlanda, consentendo che nel capitolato d'appalto per il Dundalk Water Supply Augmentation Scheme (progetto di ampliamento della rete di approvvigionamento idrico), contratto n. 4, venisse inserita la clausola 4.29 che dispone che le condotte forzate in cemento-amianto dovranno rispondere alla Irish Standard Specification 188-1985 (norme tecniche irlandesi) conformemente all'Irish Standard Mark Licensing Scheme (programma per il rilascio di licenze a norma delle prescrizioni tecniche irlandesi) dell'Institute of Industrial Research and Standards (IIRS — Istituto di ricerca in materia di norme per l'industria) e di conseguenza non prendendo in considerazione (o respingendo senza idonea giustificazione) un'offerta che contempla l'uso di condotte forzate in cemento-amianto costruite a norma di uno standard alternativo (quale l'ISO 160) che garantisce un livello equivalente di sicurezza, prestazioni ed affidabilità, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 30 del trattato CEE e dell'articolo 10 della direttiva 71/305/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
2. condannare l'Irlanda alle spese.

Mezzi e principali argomenti dedotti

- Trasgressione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio: nell'ambito del presente procedimento la Commissione non intende sostenere che le disposizioni della direttiva si applicano all'appalto (vedi articolo 3, paragrafo 5). Tuttavia, la Commissione ritiene che, poiché l'Irlanda ha essa stessa applicato all'appalto la direttiva pubblicando un bando di gara sul *Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾ sotto il titolo relativo ai bandi la cui pubblicazione è obbligatoria a norma della direttiva 71/305/CEE, essa è tenuta ad applicare correttamente detta direttiva. Esistono altre norme per le condotte forzate in cemento-amianto che garantiscono sicurezza, prestazioni ed affidabilità equivalenti a quelle dell'IS 188. Era possibile descrivere in modo più generale i requisiti dell'appalto senza fare riferimento alla sola Irish Standard Specification 188-1985, cui sono in realtà conformi i prodotti di una sola impresa.
- Trasgressione dell'articolo 30 del trattato CEE: le disposizioni di appalti pubblici di fornitura che limitano l'uso di merci importate sono contrarie all'articolo 30 anche qualora non sussista una restrizione generale all'importazione. Non è corretto esigere che i costruttori degli altri Stati membri modifichino le loro tecniche di costruzione e chiedano un'omologazione dell'IIRS soltanto per la fornitura di condotte inerente ad un singolo appalto; ad ogni modo i termini di scadenza per la presentazione delle offerte ed i ritardi dovuti all'omologazione non avrebbero consentito di agire in questo senso.

(¹) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

(²) GU n. S 50 del 13. 3. 1986, pag. 13.